

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06052/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6052 del 2023, proposto da

Leonardo Gueli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gabriele D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia Italiana per la Cooperazione Allo Sviluppo, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marco Ferrari, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia ed adozione di idonee misure cautelari,*  
della graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 27.02.2023, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di

personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, da assumere presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami" n. 43 del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021) nella parte in cui il ricorrente, identificato con "barcode" 0000006098957, è stato collocato al quarantaseiesimo posto tra i candidati "idonei-non vincitori" che hanno riportato un punteggio complessivo di 25,00; dei verbali relativi alle sedute della commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto (cfr. doc. 1).

*Per la condanna in forma specifica*

dell'Amministrazione procedente al riesame della posizione della parte ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio al medesimo spettante, della conseguente inclusione nella posizione corrispondente della graduatoria finale di merito tra i candidati "vincitori" e per, l'effetto, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione in servizio ancorché in sovrannumero.

In subordine, per la condanna dell'Amministrazione procedente al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dalla platea dei vincitori, mancata promozione e perdita di chance.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e della Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in

favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Grauso**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**